



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA  
SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott.ssa Roberta Nardone	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2026, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel P.U. n. 102 - 1/2025, vertente

**TRA**

**Kobak S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Camaiore (LU), via dei Carpentieri, 10, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Napolitano, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 18.11.2025.

**Ricorrente**

**E**

**Dream House di Luciani Marco.**

**Resistente**

**Oggetto:** liquidazione giudiziale.

**Conclusioni:** come da verbale dell'udienza del 17.03.2026.

\*\*\*

**1. In rito**

Con ricorso depositato il 18.11.2025 Kobak S.r.l. ha - in particolare - rappresentato:



- di essere creditrice della resistente ditta individuale Dream House di Luciani Marco per Euro 805,00 oltre interessi determinati con D.lgs. 231 del 2002 in ragione di decreto ingiuntivo n. 657/2024 del 06.05.2024 reso nell'ambito del procedimento n.r.g. 939/2024 del Giudice di Pace di Siena e munito con provvedimento del 05.07.2024 di esecutività in ragione della disposizione ex art. 647 c.p.c.;
- l'insolvenza della società resistente.

Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di *"dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 CCI., l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di: - impresa individuale Dream House di Luciani Marco, c.f. e p.iva 12471001003, pec: lucianidreamhouse@pec.it, con sede in Civitavecchia (RM), Via del Casaletto Rosso n. 44, Cap 00053, in persona del suo titolare Sig. Luciani Marco, - in via gradata, ove non rinvenisse uno o più dei presupposti normativi o nel caso di elementi istruttori giudicati non sufficienti, Voglia trasmettere - ai sensi dell'art. 40 c. 3 CCI - segnalazione alla competente Procura della Repubblica affinché questa formuli, previ gli accertamenti di rito, la richiesta istanza di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società"*;

La notifica nei confronti della società è stata eseguita in ragione della disposizione ex art. 40, VII co., c.c.i.i. (cfr. acquisizione del 21.11.2025).

All'udienza del 17.03..2026 parte ricorrente si è riportata al ricorso e ha insistito per l'accoglimento e il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.

## **2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente**

La ditta individuale resistente - iscritta nella sezione piccolo imprenditore con qualifica di impresa artigiana del Registro delle imprese - ha quale oggetto - in particolare - *"fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia"*, di talché - a fronte del tipo di società, ossia una S.a.s. - e dell'oggetto sociale si ritiene che l'attività esercitata dalla società resistente è qualificabile - ex art. 2195 c.c. - quale attività commerciale.

Parte ricorrente ha verosimilmente provato - ex art. 2697 c.c. - il credito vantato posto che ha prodotto copia del titolo costituito da decreto ingiuntivo n. 657/2024 del 06.05.2024 reso nell'ambito del procedimento n.r.g. 939/2024 del Giudice di Pace di Siena e munito con provvedimento del 05.07.2024 di esecutività in ragione della disposizione ex art. 647 c.p.c.

Risulta provato l'esistenza di un debito per Euro 292.737,66 vantato dall'Agenzia delle entrate - riscossione a titolo di debito erariale scaduto e iscritto a ruolo.

Approdo questo coerente con la giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che La domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'Amministrazione finanziaria dello Stato ovvero da suo concessionario incaricato della riscossione dei tributi, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (Cass., Sez. I civile, 28.04.2023 n. 11199).

## **3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. "d", c.c.i.i.**

Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. "d", e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.



Questo Tribunale ritiene che la disciplina già prevista per il fallimento nella versione originaria del 1942 prevedeva un'esenzione dalle procedure concorsuali per ragioni dimensionali tanto che la disposizione ex art. 1 l. fall. disponeva infatti l'esclusione, oltre che degli enti pubblici, anche dei piccoli imprenditori.

La ratio di questa disposizione era pacificamente individuata nel ritenere che in tal caso la "medicina" (la procedura concorsuale) fosse peggiore del "male" (il dissesto del piccolo imprenditore), come riscontrabile nella giurisprudenza costituzionale che rilevava che "l'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario. Il fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente".

Senonché, attraverso la coordinazione delle disposizioni ex artt. 2083 e 2221 c.c. con la disposizione ex art. 1, II co., l. fall. risultava una definizione in termini sostanzialmente quantitativi del piccolo imprenditore: questa definizione, pur volta allo scopo di facilitare il compito del giudice nell'accertamento del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento, non era coincidente con quella prevista dall'art. 2083 c.c., anch'essa in materia di piccolo imprenditore, ma fondata su criteri prevalentemente qualitativi. Discrasia che ha generato un prolungato dibattito sulla completa ovvero solo parziale coincidenza dell'oggetto sotteso alle due definizioni, fallimentare e codicistica, con l'ulteriore interrogativo, nel caso di coincidenza solo parziale, circa l'interpretazione da dare all'art. 1 l. fall. alternativamente in termini di regola esclusiva ovvero di presunzione semplice, come tale superabile alla luce dei criteri qualitativi previsti dall'art. 2083 c.c.188.

Criticità interpretativa ampliata dalla figura dell'artigiano, espressamente compresa nella definizione codicistica di piccolo imprenditore ma destinataria anche di una legislazione di settore che individuava "a tutti gli effetti di legge" l'artigiano attraverso criteri dimensionali non compatibili con la stessa definizione ex art. 2083 c.c., posto che - peraltro - la disposizione originaria ex art. 1 l. fall. prevedeva espressamente che le società commerciali non potessero essere mai piccoli imprenditori, a prescindere dalla dimensione concreta dell'impresa esercitata.

La riforma organica delle procedure concorsuali è intervenuta sul punto in due tempi, una prima volta con il d.lgs. n. 5 del 2006 e una seconda e definitiva volta con il decreto correttivo d.lgs. n. 169 del 2007.

Con il decreto correttivo del 2007 il legislatore ha nuovamente ridisegnato i primi due commi espungendone ogni riferimento al piccolo imprenditore: l'area di non fallibilità ai sensi della legge fallimentare è oggi delineata unicamente attraverso un sistema di soglie quantitative e aggiornabili dal regolatore secondario, rendendo chiara la volontà di disancorare la non assoggettabilità alle procedure ex art. 1 l. fall. in ragione delle dimensioni dell'impresa dai criteri previsti dall'art. 2083 c.c.193.

Tale intervento legislativo non ha però riguardato il codice civile e si è quindi immediatamente evidenziata l'incongruenza tra i parametri di cui al nuovo art. 1 l. fall. e l'art. 2221 c.c. che tuttora esonera il piccolo imprenditore dalle procedure concorsuali.

Nondimeno, questo Tribunale ritiene che ai fini della disciplina fallimentare spieghi efficacia unicamente la disposizione ex art. 1 l. fall., approdo questo risultante dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (che stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessità del superamento di alcuni parametri dimensionali), esclude la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c., che ormai ai fini della fallibilità non spiega alcuna rilevanza. In particolare, il regime concorsuale riformato ha tratteggiato



la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro; ne consegue che, alla luce della riforma della L. fallimentare, non sussiste più alcun rapporto tra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità, e, a maggior ragione, nessuna rilevanza può avere la eventuale natura artigiana dell'impresa (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 08.04.2022 n. 11495).

Questo Tribunale ritiene che la richiamata disciplina e giurisprudenza è applicabile - quantomeno ex analogia juris - alla disciplina vigente posta la coerenza della disciplina ex art. 1 l. fall. con la disciplina ex artt. 2, I co. lett. "d", e 121 c.c.i.i.

Ne discende che per la qualificazione quale imprenditore non soggetto a liquidazione giudiziale deve essere farsi riferimento esclusivamente alle soglie individuate dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. "d", c.c.i.i. e che rileva anche un unico superamento di una soglia in uno dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

La mancata costituzione di parte resistente comporta che non risulta la prova a carico della società resistente che la stessa sia impresa minore, di talché la società resistente deve essere qualificata come impresa soggetta a liquidazione giudiziale.

Peraltro - a fronte dell'assenza dell'obbligo di deposito dei bilanci presso il registro delle imprese a fronte della natura di società di persone della società resistente - il Giudice relatore ha disposto l'acquisizione di informazione presso l'Agenzia delle entrate sulla presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie.

Con nota del 02.02.2026 l'Agenzia delle entrate ha trasmesso nota con la quale ha prodotto *"le informazioni e i documenti, di cui agli articoli 42 e 367 D.lgs. n. 14/2019, ad oggi disponibili in Anagrafe Tributaria riguardanti il debitore"*.

Risulta da dette informazione che la dichiarazione dei redditi per il 2023 relativo anno di imposta per il 2022 risultano ricavi per Euro 305.530,00 e quindi superiore alla soglia dei ricavi previsti dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. "d", c.c.i.i.

Peraltro, risulta che dal confronto delle passività erariali indicate con la nota del 12.01.2026 dall'Agenzia delle entrate con le passività iscritte a ruolo e indicate nella nota del 05.01.2026 la presenza di diverse e ulteriori passività quali n. 104723624001 per Euro 50.368,39, n. TK501N202800/2025 per Euro 50.145,42, n. TK501N202822/2025 per Euro 116.813,39 e n. TK506N202827/2025 per Euro 44.882,57, di talché risulta superata anche la soglia del passivo prevista dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. "d", c.c.i.i.

Peraltro, la presenza di un debito erariale scaduto e iscritto a ruolo per Euro 292.737,66 comporta il superamento delle soglie per qualificare la società resistente come impresa soggetta a liquidazione giudiziale e il superamento soglia per Euro 30.000,0 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

#### 4. Sullo stato di insolvenza

Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei*



suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 22.02.2022 n. 5856) e che lo stato di insolvenza “*va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d’impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività*” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 03.03.2022 n. 7087).

Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato lo stato di insolvenza della società resistente, in quanto:

- la società resistente non ha pagato il credito di parte ricorrente;
- l’esistenza di un rilevante debito per circa Euro 292.737,66 a titolo di debito erariale scaduto e iscritto a ruolo;
- l’esistenza di rilevanti debiti erariali e previdenziali;
- la contrazione dei redditi risultante dalle dichiarazioni dei redditi.

In ragione di detta evidenza si ritiene che parte resistente risulta priva di un patrimonio e/o liquidità idonea a adempiere con regolarità le obbligazioni contratti con conseguente stato di insolvenze.

\*\*\*

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

Visti gli artt. 40, 41 e 49 c.c.i.i

#### **P.Q.M.**

Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della ditta individuale Dream House di Luciani Marco (c.f. 12471001003) con sede in Civitavecchia (RM), via del Casaletto, 44;

*nomina*

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

*nomina*

Curatore la dott.ssa Alessandra Morbidelli;

*ordina*

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia stata tenuta a norma dell’art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso introduttivo il procedimento unitario n.r.g. 102 – 1/2025, nonché il deposito dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale laddove non sia stato già eseguito a norma dell’articolo 39;

*stabilisce*

l’udienza dell’esame dello stato passivo l’udienza del 11.06.2026 h. 10.00 presso la sede del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

*assegna*



ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della detta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;

*autorizza*

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c. 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.05. 2010 n. 78 convertito dalla L. 30.07. 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

*dispone*

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze in ragione della disposizione ex art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

*ordina*

alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ex art. 45, I co., c.c.i.i. - entro il giorno successivo il suo deposito - al debitore, al creditore ricorrente, al curatore, ed al P.M. in Sede;

*ordina*

alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza ex art. 45, II co., c.c.i.i., entro il giorno successivo il suo deposito, all'Ufficio del Registro delle Imprese - ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta - ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 13.04.2026

Il Presidente  
dott.ssa Roberta Nardone

Il Giudice  
dott. Andrea Barzellotti

